

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 11 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE. Progetto: richiesta nulla osta per riduzione della superficie a canneto e rovo con successiva piantagione di altre specie vegetali autoctone di interesse alimentare per la fauna.

Data: 08/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

che la variante al Regolamento del Parco del Conero è stata approvata con Delibera di Consiglio del Parco n. 68 del 30/05/2023 pubblicata sul BUR n.50 del 08/06/2023.

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta.

Considerato che nel rispetto del co. 14 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento ove presente;

Il responsabile unico del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, è il Direttore;

Considerato che è pervenuta al Parco la seguente richiesta: "pulizia delle aree con presenza di rovo e canneto e ripristino delle porzioni di recinzione ammalorata" nella particella 65 del foglio 83 del Comune di Ancona.

Il tecnico Elisabetta Ferroni dell'Ufficio Valorizzazione in data 11/02/2025 ha effettuato il sopralluogo e, successivamente, l'istruttoria.

La pratica è corredata del Format Proponente di cui alla DGR 1661/2020.

Vista la tipologia pressoché obbligatoria di interventi autorizzabili (la sola eliminazione di specie esotiche) non si è ritenuto necessario sottoporre la pratica alla Commissione Tecnica;

Per quanto riguarda le superfici a rovo e a cannuccia del Reno, infatti, non è possibile procedere ad un intervento periodico e su tutta la superficie di "eliminazione di rovi e di canneto" (rif. pag. 3 della Relazione Tecnica) come richiesto "al fine di ridurre la componente invasiva (Canne)" (rif. pag. 5 della Relazione Tecnica) e "debellare la ricrescita del canneto" (rif. pag. 8 del Format Proponente), trattandosi di specie autoctone di particolare interesse ecologico.

Vista l'istruttoria dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM n.50 del 08/06/2023;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Visti:

le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

DETERMINA

1. *pratica* n. 3297 del 05.11.2024 (rif. prot. 2732 del 03/09/24 e 2764 del 06.09.24)

Richiedente: Angelo De Santis, via Ostra 5, Ancona.

Oggetto: richiesta di nulla osta e Valutazione di Incidenza per intervento di “pulizia delle aree con presenza di rovo e canneto e ripristino delle porzioni di recinzione ammalorata” nella particella 65 del foglio 83 del comune di Ancona.

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta e parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) positivo con prescrizioni agli interventi descritti di seguito:

Per quanto riguarda gli interventi sulla vegetazione, viene rilasciato il nulla osta ed il parere positivo di Valutazione di Incidenza con prescrizioni unicamente per l'eliminazione delle specie esotiche presenti, sia arboree che arbustive; a tal fine si da disponibilità per un sopralluogo congiunto, al fine di poter censire gli esemplari di specie esotiche presenti e valutare congiuntamente se è opportuno procedere per tutti alla rimozione oppure alcuni presentano un valore ecologico e paesaggistico al di là del fatto che non si tratta di specie autoctone del Conero e quindi possono rimanere, non trattandosi di specie invasive.

In riferimento all'eliminazione dell'ailanto si evidenzia che l'eliminazione completa di tale specie dall'intero appezzamento di terreno costituisce un obbligo che discende dal Nulla Osta e Valutazione di Incidenza rilasciati con Determina Direttoriale n. 33P del 2022 (si veda la nota Ns prot. 3545 del 28/10/2022 in allegato) in quanto il richiedente Sig. Alberto Amati aveva proposto (ed il Parco ha accettato) che l'eliminazione degli ailanti costituisse l'intervento di "compensazione" previsto dal Regolamento del Parco rispetto all'intervento di "taglio raso di vegetazione arborea e arbustiva" richiesto. Restano valide, a tal fine, le indicazioni operative fornite con la nota del 2022 sopra richiamata, fatta eccezione per l'utilizzo di "mezzi meccanici" che invece non è ammesso (si intendono mezzi meccanici tipo scavatori o trincia agricoli o forestali mentre è ammesso l'uso del decespugliatore a mano), avendo riscontrato l'abbondante presenza di specie autoctone sia erbacee, da tutelare, che arbustive, le quali, dopo la trinciatura autorizzata nel 2022, ora stanno ricacciando e quindi dovranno essere salvaguardate e favorite.

Una volta portate a morte le ceppaie di ailanto dovrà essere effettuato il taglio raso dei fusti rimasti.

Per quanto riguarda le superfici a rovo e a cannuccia del Reno non è possibile procedere ad un intervento periodico e su tutta la superficie di "eliminazione di rovi e di canneto" (rif. pag. 3 della Relazione Tecnica) come richiesto "al fine di ridurre la componente invasiva (Canne)" (rif. pag. 5 della Relazione Tecnica) e "debellare la ricrescita del canneto" (rif. pag. 8 del Format Proponente), in quanto si tratta di specie autoctone di particolare interesse ecologico.

In particolare, il rovo è una specie autoctona con un importante ruolo ecologico legato alle fioriture (per gli insetti impollinatori) e alla fruttificazione (i frutti sono una risorsa alimentare importante per l'avifauna e non solo); l'*Arundo pliniana* (canna del Reno) è una specie autoctona tipica della falesia marnoso-arenacea del Conero ed è considerata di particolare rilevanza naturalistica.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, pure non si ritiene giustificato un intervento volto all'eliminazione dei rovi e del canneto ad *Arundo Pliniana* in quanto:

- per il Piano Antincendio (AIB) del Parco del Conero l'appezzamento di terreno ricade all'interno della *Fascia Perimetrale a Rischio Basso*;
- l'area è molto facilmente raggiungibile da mezzi antincendio, essendo di forma stretta e lunga e quasi completamente circondata da viabilità, che la separa pure dalle case (solo su un lato, verso Sud, è in continuità con ulteriore vegetazione a prateria parzialmente invasa da canna del Reno);

Si rammenta inoltre che, nel rispetto dell'art. C.11 - *Aree marginali alle infrastrutture* del Piano AIB del Parco del Conero "Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo nei terreni confinanti con le sedi stradali prossime (<100 ml.) ai boschi, allo scopo di diminuire il rischio, è necessario provvedere alla manutenzione entro una fascia di 4 ml dal ciglio della strada."

Tale manutenzione potrà consistere nella trinciatura della sola vegetazione erbacea (salvaguardando quindi le specie arbustive ed arboree autoctone) da effettuare non prima dell'1 luglio e preceduta dalla rimozione dei rifiuti provenienti dalla viabilità. In questo caso è ammesso l'uso del trincia a braccio purchè vengano comunque salvaguardati gli esemplari di specie arboree o arbustive autoctone.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della recinzione l'intervento è possibile e non necessita di nulla osta né di valutazione di incidenza né di altre autorizzazioni, in virtù del titolo abilitativo risalente al 1995 purché consista in un ripristino con sostituzione degli elementi costitutivi, della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e tracciato di quella a suo tempo autorizzata, e quindi pali in ferro e rete a maglia sciolta verdi, solo dal lato delle case, di altezza 1 m totale e **senza filo spinato (quello attualmente presente dovrà essere rimosso)**. Per consentire però un'adeguata permeabilità al passaggio della fauna minore (rif. art. 16 del Quaderno 2 del Piano del Parco), in un'ottica di miglioramento ambientale, **si chiede di installare la rete**

